



COMUNE DI VEDELAGO
Provincia di Treviso

SETTORE AMBIENTE E S.U.A.P.
Servizio Ambiente

ORDINANZA SINDACALE N. 25 DEL 21/10/2020

OGGETTO: MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE DA PM10.

IL SINDACO

VISTO il D.M. 02.04.2002 n. 60 che fissa i valori limite di qualità dell'aria per gli agenti inquinanti, tra cui le PM₁₀ (polveri sottili), per i quali il valore limite in 24 h per la protezione della salute umana è di 50 µg/mc (da intendersi come media giornaliera della concentrazione di PM₁₀) da non superarsi più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Regionale del Veneto n. 57 del 11.11.2004 che approva il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e la successiva D.G.R.V. n. 3195/2006 con cui è stata approvata la zonizzazione del territorio regionale in base ai risultati dei monitoraggi;

VISTO il D. Lgs. n. 155/2010 che:

- fissa il valore limite per la frazione delle polveri sottili c.d. PM_{2,5}, per le quali il limite è calcolato come media annua da rispettare a partire dal 1° gennaio 2015;
- stabilisce che le Regioni redigano un progetto di riesame della zonizzazione del territorio regionale sulla base dei criteri individuati in Appendice 1 del decreto stesso;

VISTA la D.G.R.V. n. 2130 del 23 ottobre 2012 di approvazione del progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto, in ottemperanza alle suddette disposizioni, redatto da ARPAV - Servizio Osservatorio Aria, in accordo con l'Unità Complessa Tutela Atmosfera;

DATO ATTO che in base alla nuova zonizzazione il Comune di Veduggio rientra in zona IT0522 "Pianura" e non fa parte né di "agglomerati" e né di "Comuni con oltre 30.000 abitanti";

CONSIDERATO che la Regione Veneto:

- con D.G.R.V. n. 122 del 23 febbraio 2015 "*Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006*" ha dato la facoltà ai Sindaci di sospendere, mediante apposita ordinanza, le attività di combustione dei materiali vegetali, sulla base delle valutazioni effettuate dall' ARPAV nel semestre dal 1° ottobre al 31 marzo;
- con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016 ha approvato l'Aggiornamento al Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti (polveri sottili, idrocarburi policiclici aromatici,

- biossido di azoto) comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme;
- con D.G.R.V. n. 836 del 6 giugno 2017 ha recepito l' "Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", c.d. "Accordo Padano" e che tale accordo è stato sottoscritto il 9 giugno 2017 dal Ministero dell'Ambiente e dalle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
 - nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) regionale del 5 settembre 2019, sono stati comunicati gli adempimenti derivanti dall'Accordo di programma, ovvero le misure temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento da PM₁₀, le quali definiscono una serie di misure a scala locale (compresi i Comuni con meno di 30.000 abitanti) per mitigare l'impatto degli episodi acuti di inquinamento da polveri sottili, in funzione di tre gradi di allerta per il PM₁₀, la cui valutazione è effettuata da ARPAV;

VISTE le indicazioni fornite dal C.I.S. regionale, negli incontri del 9 luglio 2020 e 11 agosto 2020, nei quali si è deciso di mantenere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano ai fini di una maggiore efficacia delle stesse;

RICHIAMATI il Tavolo Tecnico Zonale del 3 marzo 2020 e del 9 ottobre 2020, durante i quali sono stati illustrati i dati di rilevazione di ARPAV sulla qualità dell'aria e sulle criticità legate al PM₁₀ nella scorsa stagione invernale e nella situazione attuale;

DATO ATTO che il comune di Veduggio è stato associato alla zona di riferimento di Castelfranco Veneto con caratteristiche omogenee dal punto di vista dei livelli di PM₁₀ misurati;

RILEVATO che nella stazione di monitoraggio della qualità dell'aria di Via Lancieri di Novara a Treviso (stazione di riferimento per la zona di Castelfranco Veneto), al 10 agosto 2020 si sono registrati n. 51 giorni/anno di superamento del valore limite giornaliero relativo alla concentrazione del PM₁₀;

RILEVATO che l'Accordo Padano prevede:

- che le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto; il sistema di azioni è modulato su tre gradi di allerta per il PM₁₀ con un sistema "a semaforo" e precisamente:
 - **nessuna allerta - semaforo verde:**
nessun superamento misurato nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 µg/mc) della concentrazione di PM₁₀ inferiore a 4 giorni;
 - **livello di allerta 1 - semaforo arancio:**
attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 µg/mc) sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
 - **livello di allerta 2 - semaforo rosso:**
attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 µg/mc) sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti;
- l'ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una e-mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;
- che le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- che i cittadini potranno visualizzare le informazioni Arpav relative ai livelli di allerta all'indirizzo: https://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php;

VISTI:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 13 agosto 2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 57 del 11.11.2004 e successivo aggiornamento

- approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 19.04.2016;
- la DGRV n. 122 del 27/05/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali";
 - la DGRV n. 1908 del 29/11/2016 "Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa";
 - la DGRV n. 836 del 6.6.2017 "Accordo di programma";
 - le sedute del CIS in data 5 settembre 2019, 9 luglio 2020 e 11 agosto 2020;
 - l'art. 50 del D.L.gs n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

ORDINA

1. Obbligo di spegnimento dei motori dei seguenti mezzi:

- a) autobus compresi quelli di linea, in generale nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo di stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- b) autoveicoli in sosta e veicoli per trasporto cose anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- c) autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza dei semafori e dei passaggi a livello.

2. Il divieto di combustioni all'aperto anche in ambito rurale, con le seguenti eccezioni, le quali comunque devono rispettare le dovute modalità di sicurezza e precauzioni stabilite dalla legge:

- a) dei tradizionali falò dell'Epifania organizzati esclusivamente da Associazioni, Comitati di Quartiere, Parrocchie nel mese di gennaio 2021 con utilizzo del solo materiale vegetale proveniente dalla potatura delle piante e delle siepi, previa idonea segnalazione da presentarsi al Comune di Vedelago o che saranno oggetto di specifica Ordinanza Sindacale;
- b) dei casi soggetti ad obbligo di combustione per disposizione regionale con finalità antiparassitaria;
- c) di nidi di processionaria del pino che danneggia le piante di conifere e le resinose in genere.

Le deroghe previste alle lettere b) e c) dovranno avere la seguente disciplina:

- autocertificazione dell'interessato da presentare al Comune almeno 7 giorni prima compilando l'apposito modulo reperibile sul sito del Comune di Vedelago;
- sul luogo di produzione, ad almeno 30 metri dall'abitazione, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili ed a non meno di 100 metri da zone boschive, in cumuli di dimensione limitata, con una larghezza inferiore ai 3 metri e comunque non superiore a 3 metri steri per ettaro al giorno, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte dell'abbruciamento. E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente;
- in giornate preferibilmente umide e in assenza di vento, nell'intervallo temporale 08.00/16.00;
- con la costante vigilanza durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco. E' severamente vietato abbandonare la zona prima della completa estinzione di focolai e braci, il Comune si riserva la facoltà di revocare, sospendere e/o differire la combustione autorizzata in deroga.
Rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dai residui vegetali indicati nella presente ordinanza.

3. Obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dell'All. X, parte II, sez.4, par.1, lett. d) alla

parte V del D.Lgs. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato.

4. Divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianti di riscaldamento principale a gas) con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "**3stelle**" in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n. 1908/2016.

5. In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 - ARANCIO:

con il superamento del valore limite giornaliero di PM_{10} di $50 \mu\text{g}/\text{mc}$ per 4 giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, si aggiungono i seguenti divieti:

- a) di utilizzo generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianti di riscaldamento principale a gas) con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "**3stelle**" in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n. 1908/2016.
- b) di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimenti, ecc.) anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis del D.Lgs. 152/06 rappresentate da piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco.
- c) di spandimento dei liquami zootecnici (non letami).

6. In caso di raggiungimento del livello di allerta 2 - ROSSO:

con il superamento del valore limite giornaliero di PM_{10} di $50 \mu\text{g}/\text{mc}$ per 10 giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, valgono i seguenti divieti:

- a) di utilizzo generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianti di riscaldamento principale a gas) con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "**4stelle**" in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n. 1908/2016;
- b) di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimenti, ecc.) anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis del D.Lgs. 152/06 rappresentate da piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco.
- c) di spandimento dei liquami zootecnici (non letami).

7. Il divieto di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari:

- a) cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
- b) box, garage, depositi.

8. La riduzione delle temperature medie per il riscaldamento civile:

Nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del D.P.R. n. 412/93 e s.m.i.:

a) A massimi **19°C+2°C di tolleranza** negli edifici classificati in al D.P.R. n.412/39 con le sigle :

- E.1 - residenza e assimilabili;
- E.2 - uffici e assimilabili;
- E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
- E.5 - attività commerciali e assimilabili;
- E.6 - attività sportive;

b) A massimi **17°C+2°C di tolleranza** negli edifici, classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 - attività industriali ed artigianali e assimilabili.

I titolari/rappresentanti di siti produttivi possono richiedere deroghe ai limiti di temperatura negli ambienti qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- esigenze tecnologiche o di produzione che richiedono temperature diverse dai valori limite;
- che l'energia termica per la climatizzazione degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

Sono esclusi dal rispetto delle seguenti limitazioni:

- gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori e anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza di soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alla permanenza e al trattamento medico dei degenti e degli ospiti;
- gli edifici adibiti a piscine.

A V V I S A

La presente ordinanza ha efficacia dal 21 ottobre 2020 fino al 31 marzo 2021.

A carico dei trasgressori son previste le seguenti sanzioni:

- per chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e salvo che i fatti non costituiscano più gravi reati, da € 25,00 a € 500,00 previste dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, secondo la procedura ex Legge n. 689 del 24/11/1981;
- per chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 secondo la procedura ex Legge n. 689 del 24/11/1981, salvo norme speciali.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e inviata a tutti i Settori comunali e a tutti i sotto elencati soggetti interessati:

- Comando di Polizia Municipale;
- Regione del Veneto;
- Provincia di Treviso - Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale;
- Azienda ULSS N. 2 - Marca Trevigiana;
- ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso;
- MOM - Azienda di Trasporto Pubblico Locale;
- Prefettura di Treviso;
- Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Treviso;
- Stazione dei Carabinieri di Veduggio.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di avvenuta pubblicazione.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale.
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

IL SINDACO
Cristina Andretta

Cristina Andretta;1;12877399